

STATUTO PRO CARDADA

I. Denominazione, sede, scopo, mezzi, tasse sociali

- Art. 1** Sotto la denominazione di « PRO CARDADA » è costituita un'associazione apartitica e aconfessionale, retta dal presente statuto e dagli art. 60ss del Codice Civile Svizzero.
- Art. 2** La sede della « PRO CARDADA » è sita a Colmanicchio s/Locarno. Il recapito è: casella postale, 6601 Locarno.
- Art. 3** La Pro Cardada si prefigge i seguenti scopi:
- a) Tutelare gli interessi generali della regione di Cardada;
 - b) Operare in favore della conservazione delle bellezze e delle caratteristiche naturali della zona;
 - c) Armonizzare i contatti con le autorità, con gli Enti pubblici e privati nell'ottica dello studio e della concretizzazione di opere e servizi d'interesse comune;
 - d) Promuovere i contatti fra i residenti della zona di Cardada e, se del caso, difenderne le esigenze e le prerogative.
- Art. 4** In linea di principio il raggio di attività della Pro Cardada si limita al comprensorio Colmanicchio, Alpe Cardada, Cimetta, Vegnasca, Pizzo Trosa, Alpe Bietri.
- Art. 5** La Pro Cardada finanzia la propria attività con il patrimonio sociale, costituito ed alimentato dalle tasse sociali, dai contributi liberi e dalle donazioni da parte di Enti privati e pubblici, dai proventi di manifestazioni.
È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.
- Art. 6** Le tasse minime sono fissate annualmente dall'Assemblea Generale.

II. Soci

- Art. 7** Ogni persona che abbia interesse al conseguimento degli scopi sociali può essere ammessa alla Pro Cardada in qualità di socio previo versamento della tassa sociale annua e conoscenza degli statuti societari.
- Art. 8** I soci sono vincolati per l'anno civile in cui hanno versato la quota sociale, fermo restando che l'anno sociale coincide con l'anno civile.

- Art. 9** Ogni socio in regola con la tassa sociale ha diritto di voto e di eleggibilità.
- Art. 10** Il mancato pagamento della tassa sociale anche dopo un richiamo, comporta l'automatica perdita della qualità di socio.
- Art. 11** Se un socio compie atti contrari agli scopi della Pro Cardada o ne lede gravemente gli interessi, il Comitato può radiarlo con effetto immediato con il voto di 2/3 dei membri, avvisandone l'interessato per iscritto.
- Art.12** Il socio colpito da questa sanzione può inoltrare ricorso con motivazioni scritte, entro il termine perentorio di 20 giorni all'indirizzo del comitato. In questo caso il comitato deve convocare al più presto un'assemblea straordinaria che deciderà in maniera inappellabile, a maggioranza semplice e a scrutinio segreto.
- Art. 13** Ogni persona ritenuta meritevole di particolare riconoscimento per l'attività svolta a favore della Pro Cardada, può essere proclamata "socio onorario" dall'Assemblea Generale (con voto maggioritario semplice) su proposta del comitato.
- Art. 14** I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

III. Organi sociali

- Art. 15** Gli organi della Pro Cardada sono:
- A. L'Assemblea Generale;
 - B. Il Comitato;
 - C. La Commissione di Revisione.

A. Assemblea generale

- Art. 16** L'Assemblea Generale si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria, nei due mesi successivi alla fine dell'anno sociale, tenuto conto che quest'ultimo coincide con l'anno civile.
- Art. 17** Le votazioni assembleari hanno luogo per alzata di mano, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente statuto.
- Su richiesta della maggioranza dei soci presenti, le deliberazioni possono avvenire anche a scrutinio segreto o per appello nominale.
- Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
Non è ammesso il voto per rappresentanza.

Le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero di soci presenti e avvengono a maggioranza semplice, ad eccezione del caso di scioglimento della società.
In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.

Art. 18 All'Assemblea Generale spettano in particolare le seguenti competenze:

- a) Approvazione del verbale dell'ultima assemblea;
- b) Approvazione del resoconto annuale di attività;
- c) Elezione del Presidente del giorno e degli scrutatori;
- d) Nomina del Presidente e del comitato;
- e) Nomina dei revisori;
- f) Adozione e modifica degli statuti;
- g) Fissazione della tassa sociale annua minima;
- h) Decisione e ratifica dello scioglimento della società;
- i) Nomina dei soci onorari;
- j) Decisione relativa ai ricorsi presentati dai soci radiati in conformità dell'art. 12 del presente statuto;
- k) Fissazione del numero dei membri del comitato.

L'ordine del giorno delle assemblee è stabilito dal comitato.

B. Comitato

Art. 19 Il numero dei membri di comitato è fissato dall'Assemblea e può variare da 5 a 9.

Art. 20 Compongono il comitato:

- a) Un presidente;
- b) Un vicepresidente;
- c) Un segretario;
- d) Un cassiere;
- e) Da 1 a 5 membri.

Art. 21 Al comitato incombono tutti quei compiti che non sono espressamente affidati all'Assemblea Generale ed in particolare all'amministrazione della società.

Art. 22 Il comitato deve mantenere contatti regolari con le autorità comunali, con i Patriziati interessati alla regione di Cardada, con le imprese di trasporto, con gli esercenti della zona, con l'Ente turistico di Locarno e Valli.

Art. 23 Esclusa quella del Presidente, le cariche come pure il lavoro interno sono suddivise in seno al comitato.

Art. 24 La società è validamente rappresentata di fronte a terzi con la firma collettiva del Presidente, con il vicepresidente, o con il segretario, o con il cassiere.

Art. 25 I membri di comitato rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.

Art. 26 Il comitato ha i poteri più estesi per gestire ed amministrare i beni e gli affari della società.
Esso esamina le domande di ammissione ed i casi di radiazione.
Esso s’impegna nelle spese, nei limiti concessi dal bilancio e dal capitale sociale, convoca l’Assemblea Generale, nomina eventuali commissioni speciali ed è responsabile della buona esecuzione delle misure prese.

Art. 27 Il Presidente dirige sia il Comitato, sia le assemblee. È sostituito dal vicepresidente in caso di impedimento.

Art. 28 Il cassiere provvede all’incasso delle somme dovute all’associazione, al pagamento delle spese autorizzate dal comitato.
Allestisce il bilancio annuale, il conto perdite e profitti.
È responsabile dell’amministrazione finanziaria dell’associazione.

Art. 29 Il segretario evade la corrispondenza, tiene i processi verbali delle assemblee e delle sedute di comitato.

Art. 30 Il comitato decide a maggioranza. In caso di parità, decide il voto del Presidente.
Di tutte le riunioni dovrà essere redatto un breve processo verbale.

Art. 31 La frequenza delle riunioni di comitato è fissata secondo necessità, ma devono tenersi almeno una volta al mese.
Le assenze alle riunioni di comitato devono essere giustificate.
Il comitato si riunisce in luogo da designarsi di volta in volta.

C. Commissione di revisione

Art. 32 Il controllo finanziario della Pro Cardada è affidato alla commissione di revisione composta da due membri e da un supplente nominati dall’Assemblea Generale. Essi rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.

Alla fine di ogni esercizio la commissione di revisione presenterà un rapporto.

IV. Revisione degli statuti

Art. 33 Ogni revisione parziale o totale del presente statuto può avvenire su proposta del comitato o su proposta in forma scritta da parte di almeno 1/5 dei soci.

Art. 34 La revisione parziale o totale degli statuti avviene nell'ambito di un'Assemblea Generale ordinaria o di un'Assemblea Generale straordinaria espressamente convocata.
La deliberazione avviene qualunque sia il numero dei soci presenti e necessita il consenso di almeno 2/3 dei soci presenti.

V. Scioglimento

Art. 35 Lo scioglimento della Pro Cardada può essere proposto sia dal comitato, che da una domanda scritta e motivata da parte di almeno metà dei soci.

Art. 36 La proposta di scioglimento farà oggetto di un'Assemblea Generale straordinaria esclusivamente consacrata a tale scopo.

La decisione di scioglimento dovrà essere votata da 4/5 dei soci presenti all'Assemblea ed il voto avverrà a scrutinio segreto.

Art. 37 In caso di scioglimento della Pro Cardada il patrimonio esistente (capitali, beni mobili ed immobili) verrà affidato in custodia all'Ente Turistico di Locarno e Valli.
Se entro 10 anni non verrà costituita un'altra società con identici scopi a quelli della Pro Cardada, il patrimonio resta acquisito all'Ente Turistico di Locarno e Valli il quale dovrà destinarlo al finanziamento di opere di abbellimento nella zona di Cardada.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale ordinaria tenutasi a Locarno in data 30 gennaio 1992 ed entra immediatamente in vigore.

Pro Cardada Locarno

Il Presidente:

Umberto Tresoldi

Il segretario:

Franco Piffaretti